CAMERA DEI DEPUTATI N. 1841

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati CAIAZZA, DAL CANTON MARIA PIA, PATRINI

Presentata l'11 novembre 1964

Norme a favore dei ciechi civili occupati nei laboratori protetti

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la presente iniziativa si tende a ripristinare il diritto al godimento della pensione a circa 150 operai e operaie non vedenti dipendenti da reparti speciali di lavoro per i ciechi.

Il lavoro protetto, molto diffuso nei paesi occidentali ,trova in Italia poca applicazione, tanto che solo circa 150 non vedenti vi trovano impiego. L'operaio privo di vista incontra spesso instabilità lavorativa e una serie di difficoltà, legate alla minorazione, che si traducono in un costo specifico della cecità, riduttivo della paga percepita.

Si pensi all'accompagnamento per raggiungere il posto di lavoro e ad altre spese accessorie ben comprensibili.

A nostro avviso l'esistenza stessa di questi accennati laboratori protetti è legata al godimento della pensione da parte dei ciechi ivi occupati. È ovvio infatti che l'operaio privo di vista finirebbe per preferire il trattamento pensionistico alla modesta paga giornaliera che gli deriva da una sudatissima applicazione lavorativa.

Trattasi poi di elementi che, lasciato un centro educativo, e lontani dal nucleo familiare originario, si sono portati a vivere nelle città sedi dei laboratori protetti, affrontando spese di alloggio, di vitto, ecc. con salari bassi e lavoro spesso saltuario, e con disagi enormi meritevoli dell'interessamento degli organi responsabili.

Per l'assenza di ogni maggiore onore, in quanto si tratta di persone che hanno goduto della pensione per i ciechi civili erogata dall'Opera nazionale ciechi civili a partire dal 1954 fino all'estate del 1964, e per il premio che merita chiunque, minorato, affida al lavoro anche modestamente rimunerativo, le sorti del suo vivere dignitoso, si raccomanda l'accoglimento della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 4° del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329, per la concessione della pensione ai ciechi civili non si valuta il reddito proveniente da lavoro protetto.

ART. 2.

È reddito di lavoro protetto quello costituito dalle retribuzioni dei lavoratori non vedenti occupati presso laboratori speciali per ciechi.